

SEMINARIO

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

28|12|2021

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI



L'OBBLIGATORIETA' DELLA RC PROFESSIONALE INGEGNERI

DPR 7 Agosto 2012, N.137

(Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, art.5-obbligo di assicurazione)

E' previsto l'obbligo di assicurazione per tutti i professionisti iscritti ad un albo.

*Naturalmente, non possiamo non sottolineare come al di là degli obblighi di legge la stipula di un'assicurazione professionale che possa tutelare al meglio il professionista contro una serie di inconvenienti risulta essere uno **strumento fondamentale per lavorare con maggiore serenità.***

Responsabilità civile professionale

L'articolo del Codice Civile dal quale discende il concetto di responsabilità:

Art. 2043 CC - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto

risarcire il danno.

*Importante: il risarcimento è **illimitato!***

L'articolo del Codice Civile che crea maggiori preoccupazioni

Art. 2055 CC - Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE – UN CONTESTO SEMPRE PIU' DIFFICILE

1. Aumento dei contenzioni (litigiosità) per tutti i liberi professionisti (non solo dell'area tecnica)
2. Committenti più esigenti e meglio informati
3. Pressioni legate a costi, tempistiche ed esigenze di innovazione
4. Sempre maggiore tutela del committente/cliente da parte del legislatore

Conseguenze: aumento dei costi assicurativi e delle franchigie

L'assicurazione degli ingegneri è diretta a Ingegneri iscritti all'albo che lavorano in modo:

- AUTONOMO: Libero professionista.
- STUDI ASSOCIATI: possono avere una polizza cumulativa ma la stessa copre solo le attività compiute dal singolo in nome e per conto dello studio associato.

Il controllo sull'adempimento di questo obbligo è prerogativa dell'ordine territoriale di appartenenza.

Le sanzioni sono quelle previste dal codice deontologico.



**PER EFFETTUARE UNA CORRETTA VALUTAZIONE DI UNA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE BISOGNA
VERIFICARE**

1. se sono coperti tutti gli errori professionali a prescindere da **quando si sono verificati** e da **quando il danneggiato chiede il risarcimento**;
2. Massimali e franchigie;
3. compilazione del **questionario di adeguatezza**;
4. Quali sono i **rischi esclusi**;

VALIDITA' TEMPORALE – CLAUSOLA DI CLAIMS MADE

Tutte le polizze presenti sul mercato italiano operano in regime di CLAIMS MADE (traduzione letterale: richiesta fatta).

La clausola CLAIMS MADE **delimita** l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento **avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza**, purché l'errore professionale si sia verificato durante il periodo di validità del contratto o **entro il periodo di retroattività**, se previsto.

VALIDITA' TEMPORALE – CLAUSOLA DI CLAIMS MADE

Schema regime CLAIMS MADE



Il danno è indennizzabile se la polizza è retroattiva dal 2019, sempreché l'Assicurato non fosse a conoscenza dell'errore professionale!

VALIDITA' TEMPORALE – GARANZIA POSTUMA

E' un periodo successivo alla scadenza della polizza assicurativa nel quale possono essere accolte denunce di sinistro conseguenti ad errori commessi fino alla data di scadenza della polizza.

Es. In caso di cessazione dell'attività professionale, l'assicurazione copre I danni relativi a fatti avvenuti mentre la polizza era attiva.



MASSIMALI E FRANCHIGIE

MASSIMALI:

Il **massimale** si intende il livello massimo che può essere risarcito per i danni provocati a terze persone. Più alto è il massimale, più ampia e robusta sarà la rete di protezione in caso di danni a terzi.

DANNO: 350.000,00

MASSIMALI: 250.000,00

INDENNIZZO: 250.000,00

FRANCHIGIE:

E' l'importo prestabilito espresso in cifre o in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

DANNO: 350.000,00

FRANCHIGIA: 10.000,00

INDENNIZZO: 340.000,00

COMPILAZIONE QUESTIONARIO D'ADEGUATEZZA

E' fondamentale ponderare bene le dichiarazioni che si sottoscrivono e rispondere in modo corretto e completo alle domande previste nel questionario d'adeguatezza che non vincola alla stipula della polizza, ma che in caso di stipula del contratto ne diviene parte integrante costituendo la base di valutazione del rischio.

- Fatturato: è importante dichiarare quello reale perché qualora si dichiara un fatturato inferiore l'assicurazione potrebbe applicare la regola proporzionale (es. fatturato dichiarato pari all'80% di quello effettivo, indennizzo ridotto del 20% ipotetico risarcimento danni 1.000.000,00 indennizzo della compagnia 800.000,00);
- Precedenti assicurativi;
- Sinistri e circostanze note;

ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti il rischio è di risarcimento al terzo danneggiato parziale o nullo nei casi più gravi e cessazione della polizza o rivalsa parziale o totale nei confronti dell'ingegnere assicurato.

➔ Se avvengono dei mutamenti durante la validità della polizza l'assicurato è tenuto a fare comunicazione scritta alla società dei mutamenti che aggravano o diminuiscono il rischio entro i termini dichiarati in polizza.



PRINCIPALI ESCLUSIONI

Anche la polizza RC professionale prevede, come tutti i contratti assicurativi, alcune esclusioni e delimitazioni.

Elenchiamo quelle più importanti:

- esclusioni legate al tipo di attività esercitata.
- molte polizze prevedono **delle attività assicurabili solo con condizioni speciali e premi a parte** (p.e. attività legate ad opere subacquee, impianti di risalita, costruzione di dighe).
- Il **questionario** deve essere compilato con attenzione in quanto **è parte integrante** della polizza;
- tutte le obbligazioni di **natura fiscale o contributiva**, per **multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni**, che per legge o per contratto siano poste a carico dell'Assicurato;

SUPERBONUS 110 E ALTRI BONUS **BONUS ENERGETICO 65%, BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%, BONUS FACCIATE 90%**

Al momento il decreto Antifrode non prevede l'obbligo di assicurare le asseverazioni per la congruità dei costi, a differenza di quanto previsto dal decreto 34/2020 che invece ha introdotto l'obbligo di assicurare le asseverazioni per i lavori incentivati al 110%, con massimale congruo al numero e all'importo dei lavori, comunque non inferiore a 500.000 euro a garanzia del bilancio dello Stato e dei danni subiti dai committenti.

